

5

ARCHIVIO NOTARILE SUSSIDIARIO MONDOVI

N. 14/12

COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA sotto il nome di
CASSA RURALE DI PRESTITI DEL MANDAMENTO DI CARRU'

Regnando Umberto I° per grazia di Dio e per volontà della
Nazione Re d'Italia

L'anno milleottocentonovantanove il quattro Giugno in
Carrù e nella sede della Sezione Agraria del Consorzio di
Mondovi, in Piazza Nuova N° -----

Avanti me COSTA Avv. FERDINANDO R. Notajo a questa resi-
denza, iscritto presso il Consiglio Notarile di Mondovi, ed al-
la presenza dei Signori Turco Prof. Giacomo fu Gio. Battista
nato e residente a Mondovi, e Berrini Cav. Avv. Giuseppe
fu Tommaso, Direttore della Cassa di Risparmio di Cuneo ove
nacque e risiede, testi cognitied idonei, e fidefacienti del-
l'identità personale di quanti in appresso: -----

Sono personalmente comparsi i signori: -----

RICOLFI Dott. GIOVANNI fu Lorenzo nato a Mondovi e resi-
dente a Carrù; TORRETTA FRANCESCO fu Gaspare industriale na-
to, a Pinerolo e residente a Carrù; BECCARIA Geometra ANGELO
fu Geom. Filippo nato e residente a Carrù; FERRERI Cav. CASI-
MIRO fu Cav. Sebastiano, benestante nato a Carrù e residente

a Torino, CHIAFFRINO GIUSEPPE fu Giorgio proprietario nato e residente a Carrù; PIZZO BARTOLOMEO fu Francesco proprietario nato e residente a Magliano Alpi; CHIAPPELLA Gio fu Gio proprietario nato a Mondovì residente a Carrù; BRACCO GIUSEPPE fu Giuseppe proprietario nato e residente a Clavesana; CONTI Cav. Geom. PIO fu Gio Battista nato e residente a Carrù; DEROPPI EGIDIO fu Matteo proprietario nato e residente a Magliano Alpi; GALLEANO GIUSEPPE fu Mario, proprietario nato e residente a Magliano Alpi; TOMATIS MATTEO fu Sebastiano proprietario nato e residente a Magliano Alpi; CHIECCHIO GIORGIO fu Gio proprietario nato e residente a Clavesana; FILIPPI Cav. Gio Domenico benestante proprietario nato e residente a Carrù; CALLERI FRANCESCO fu Bernardino, proprietario nato e residente a Carrù; PRATO BARTOLOMEO fu Giovanale proprietario nato e residente a Magliano Alpi; MAGLIANO LORENZO fu Gio Battista proprietario nato e residente a Magliano Alpi; CHIECCHIO Cav. Bartolomeo fu Sebastiano nato e residente a Clavesana; CARDONE PAOLO fu Giovanni proprietario nato e residente a Carrù (della cui identità attestano i prenommati Sig. fidefacenti); i quali dichiarano e stipulano quanto segue; cioè: —

1. Sotto l'osservanza della Legge 15 Aprile 1886 N. 3318

Serie 3^a è costituita fra gli intervenuti e fra tutti coloro che trovandosi nelle condizioni prescritte dallo Sta-

tute e di cui infra faranno adesione a termini dello Statuto stesso, una " Società Cooperativa in nome collettivo " sotto la denominazione di "Cassa Rurale di prestiti del Mandamento di Carrù " alla quale possono solamente appartenere i proprietari di terreni e case, i massari, affittavoli ed i coltivatori di terreni dei Comuni di Carrù, Clavesana, Magliano Alpi e Piozzo.-----

2. Scopo della Società è di largire il Credito ai soci per migliorare la loro condizione economica e morale, fornendo loro il denaro a ciò necessario nei modi determinati dal relativo Statuto, favorendo il risparmio ed accettando dai Soci denari ad interesse.-----

3. La Società deve venire eretta in Corpo Morale e le pratiche per il suo riconoscimento giuridico devono essere iniziate da' suoi rappresentanti, e specialmente dal Sig. Cav. Geom. Conti di ciò incaricato.-----

4. La durata della Società sarà di anni novantanove dal giorno d'oggi con facoltà di prorogarsi - Essa ha sede in questo comune, ed è governata dallo Statuto Sociale, che i Sigg. Comparenti dichiarando di ben conoscere e di approvare, consegnano a me Notaio per essere unito come allegato al presente atto, e formare di esso parte integrante.-----

5°- Tutti i Sig. Comparsi si intendono autorizzati, tanto unitamente che separatamente a fare allo Statuto quelle aggiunte

o modificazioni che venissero prescritte dal Tribunale per il riconoscimento giuridico della Società.-----

Per le sottoscrizioni in margine si delegano i Signori Dott. Giò Ricolfi, Beccaria M. Angelo, e Chiaffrino Giuseppe.-----

E richiesto io R. Notaio, ricevo questo atto, del quale unitamente al preaccennato Statuto ho data lettura ai Signori intervenuti in presenza dei nominati testimoni i quali meco con quelli si sottoscrivono, previa dichiarazione dei Signori costituenti che il presente atto da me scritto per facciate quattro e mezzo circa su due fogli è conforme a loro volontà.-----

Le inserzioni si contengono in fogli quattro di carta libera, ed in carta libera venne pure scritto il presente atto a senso dell'articolo 9 della legge 15 aprile 1886.-----

All'originale firmati:

Dott. GIOVANNI RICOLFI

TORRETTA FRANCESCO

BECCARIA Gta MICHELANGELO

CASIMIRO FERRERI

CHIAFFRINO GIUSEPPE

PIZZO BARTOLOMEO

CHIAPPELLA GIOVANNI

BRACCO GIUSEPPE

G. PIO CONTI

EGIDIO DEROPI

GALLEANO GIUSEPPE

TOMATIS MATTEO

CHIECCHIO GIORGIO

FILIPPI G. DOMENICO

CALLERI FRANCESCO

PRATO BARTOLOMEO

MAGLIANO LORENZO

CHIECCHIO BARTOLOMEO

CARDONE PAOLO

GIACOMO TURCO teste

AVV. GIUSEPPE BERRINI teste

COSTA AVV. FERDINANDO Notaio

Allegato A

S T A T U T O

I

SCOPO E DURATA DELLA SOCIETA'

Art. 1°. E' costituita in Carrù una Società Cooperativa in nome collettivo con la denominazione di **CASSA RURALE DI PRESTITI DEL MANDAMENTO DI CARRU**.

Art. 2°. Essa ha per iscopo di largire il credito ai soci per migliorare la loro condizione economica e morale, fornendo loro il danaro a ciò necessario nei modi deter-

minati dal presente Statuto e favorendo il risparmio, accettando dai soci denari ad interesse.-----

Art.3°. La Società avrà la durata di 99 anni dalla data dell'atto costitutivo con facoltà di prorogarsi.-----

II

ORGANI DELLA SOCIETA'

Art.4°. Sono organi della Società:-----

a - L'Assemblea generale dei soci -----

b - Il Consiglio d'Amministrazione -----

c - La Commissione di Sindacato -----

d - Il Contabile - Segretario -----

Tutti gli uffici sono onorari e gratuiti -----

Al solo Contabile-Segretario potrà essere assegnata una retribuzione che dovrà consistere sempre in una somma fissa da determinarsi annualmente.-----

III

SOCI LORO DOVERI E DIRITTI

Art.5°. Possono solamente appartenere alla società i proprietari di terreni e di case, i massari, affittavoli ed i coltivatori di terreni del Mandamento di Carrù cioè dei Comuni di Carrù, Piozzo, Clavesana e Magliano Alpi che:---
1°.- offrano la guarentigia dell'onestà e moralità. 2°.- che non facciano parte di altra società a responsabilità illimitata avente lo stesso scopo. 3°.- Che sappiano seri-

vere il loro nome e cognome. 4° - che siano iscritti tra i soci del Consorzio Agrario di Mondovì.

DOMANDE D'AMMISSIONE

Art. 6. Le domande di ammissione devono essere rivolte al Consiglio di Amministrazione, al quale spetta di accettarle o respingerle giusta le premesse condizioni.

Contro le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione è consentito il ricorso alla Commissione di Sindacato.

CONTROVERSIE

Art. 7. Ogni controversia tra i soci circa alla interpretazione del presente Statuto od altre questioni che insorgessero sarà risolta dall'Assemblea Generale.

Contro tale decisione è ammesso il giudizio di tre arbitri da eleggersi dalle parti ed in difetto con le norme dell'art. 12 del Codice di procedura civile.

Gli arbitri decidono anche come amichevoli compositori ed esclusa ogni formalità di giudizio.

Art. 8. La qualità di soci si perde per morte, per rinuncia, per esclusione e per cessazione della qualità prescritte dall'art. 5° e per giudizio aperto in causa di prestiti avuti dalla Società.

Art. 9. I soci sono obbligati:

a) A rispondere con tutti i loro averi tra di essi in parti eguali e solidariamente rispetto ai terzi per i prestiti passivi contratti dalla Società e per ogni altra sua obbligazione.-----

b) Ad osservare lo Statuto ed i regolamenti della società ed a favorirne in ogni rapporto l'interesse.-----

Per le obbligazioni contratte dalla Società fino al giorno in cui la perdita delle qualità di socio diviene efficace, il socio cessante e gli eredi di lui rimangono obbligati verso i terzi per due anni dal giorno stesso a termine dell'art. 227 del Codice di Commercio.-----

Art. 10.- I soci hanno diritto:-----

a) Di prendere parte personalmente e con voti alle riunioni generali della Società, salvo in caso di interesse proprio.-----

b) Di chiedere prestiti al Consiglio di Amministrazione che li potrà accordare in quanto i mezzi lo consentano e secondo le prescrizioni del presente Statuto e Regolamento e delle deliberazioni dell'assemblea generale.-----

c) Di collocare danaro ad interesse nella cassa sociale.

VI

PRESTITI AI SOCI

Art. 11.- I Prestiti ai soci vengono concessuti dal Consiglio d'Amministrazione dietro loro domanda nei modi

seguenti:-----

a) Con Vaglia Cambiario a breve termine e nei limiti fissati dall'assemblea generale.-----

b)- In anticipazione a termine fisso contro deposito di titoli di cui all'art.27 non eccedenti tali prestiti $1 \frac{4}{5}$

del loro valore reale -----

La rinnovazione degli effetti cambiari dovrà essere dal Consiglio di Amm.ne sospesa qualora il socio debitore non presenti più la dovuta garanzia o quando le condizioni della società non lo consentano.-----

Art.12. Il socio che chiede il prestito deve nella domanda giustificare l'impiego il quale dovrà sempre riflettere interessi agrari, o per soddisfare bisogni di famiglia o per l'estinzione di passività onerose.-----

Ove poi il socio ottenuto il prestito non ottemperi a tale condizione destinando ad altro uso le somme ricevute, dovrà il Consiglio d'Amministrazione a seconda dei casi esigere al più presto la restituzione della somma prestata ovvero escluderlo da socio.-----

Art.13.- I prestiti potranno essere concessi sulla sola firma del socio debitore senz'altra garanzia, ma la somma totale del prestito così concessa non dovrà superare il massimo che all'Assemblea generale spetta di determinare.---

ASSEMBLEA GENERALE

Art.14.- L'Assemblea generale è costituita da tutti i membri della società e ne esercita i diritti.

Essa è ordinaria e straordinaria;

le sedute ordinarie hanno luogo 2 volte all'anno, in primavera ed in autunno; la prima entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio Sociale che termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Le straordinarie, qualora lo richiedano il Consiglio d'Amministrazione o la Commissione di sindacato ovvero in quanto dei soci mediante mozione scritta indicante scopo e motivo

La Convocazione è fatta dal Presidente con avviso pubblicato alla sede sociale ed all'albo Pretorio o nei luoghi soliti, non meno di giorni dieci prima di quello stabilito per l'Adunanza.

Le deliberazioni sono obbligatorie per tutti i soci, purchè prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti la proposta si intende respinta.

Art.15.- L'Assemblea generale vigila tutta l'Amministrazione ed in ispecie l'opera della Commissione di Sindacato; approva nella riunione di primavera i conti ed i bilanci ed elegge 4 Consiglieri di Amministrazione ed i Sindaci; a parità di voti decide la sorte.

Fissa la somma massima totale dei prestiti passivi, che il Consiglio d'Amministrazione può contrarre, per conto ed in nome della Società, ed il massimo del credito che esso può concedere ai soci sia in una sola volta che in più; fissa il saggio d'interesse da pagarsi anticipatamente dai soci sui prestiti loro concessi esclusa sempre ogni provvigione; fissa la multa da esigere dai soci assenti dalle assemblee generali senza giustificazione, di cui l'eventuale prodotto andrà a beneficio del fondo di riserva della Società.

VIII

DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Art. 16.- Il Consiglio d'Amministrazione è composto di un Presidente e di nove consiglieri di cui tre di Carrù e due per ogni altro comune del Mandamento.

Il Consigliere più anziano funziona da Presidente in mancanza del medesimo.

Il Presidente dura in carica due anni.

I 9 consiglieri d'Amministrazione sono rieleggibili e scadono per 1/2 ogni biennio; nel 1° deciderà la sorte e successivamente si intenderanno scaduti i più anziani.

Art. 17.- Il Consiglio di Amministrazione si riunisce a senso del Regolamento; le sue deliberazioni sono valide se assistite da sei dei suoi componenti; in caso di insuffi-

Il Redattore

cienza di numero la deliberazione dell'adunanza di 2^a convocazione, da tenersi non prima di 24 ore è valida con la presenza di tre soli membri.-----

Art.18.-Il Consiglio d'Amministrazione sotto l'osservanza delle prescrizioni statutarie eseguisce le deliberazioni dell'assemblea Generale;prende in considerazione le proposte della Commissione di Sindacato;delibera sulla ammissione ed esclusione dei soci,sulle spese,sulle entrate,sulle concessioni dei prestiti ai soci vegliando alla puntuale loro restituzione.-----

Il Reggente
Contrae entro i limiti prescritti dall'assemblea Generale ed a norma dei bisogni della Società,prestiti passivi per conto ed in nome di essa;vigila sulla cassa e sulla tenuta dei conti e procede al collocamento sicuro e fruttifero dei resti di cassa;presenta infina entro i primi tre mesi dell'anno il bilancio del precedente esercizio all'Assemblea Generale.-----

Art.19.- Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte i membri di esso allorquando trattasi di interesse proprio o di persone affini,fino al 2° grado, e la deliberazione presa deve essere sottoposta al voto della Commissione di Sindacato -----

Art.20.- Per gli affari sociali i componenti il Consiglio di Amministrazione non contraggono a causa della loro Amministrazione una responsabilità personale maggiore di quella

di ogni altro socio

Essi sono esonerati dalla obbligazione di prestare cauzione.

IX

DEL PRESIDENTE

Art.21.- La Società è rappresentata giudizialmente e stragiudizialmente dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Art.22.- Il Presidente convoca e Presiede le adunanze del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea Generale e riferisce dello stato della Società nella riunione ordinaria generale di primavera.

Art.23.- Sottoscrive gli atti e le cambiali in concorso di un altro membro del Consiglio, i quali atti rivestono forza obbligatoria per la società.

X. DELLA COMMISSIONE DI SINDACATO

Art.24.- La Commissione di Sindacato è composta di un Sindaco - capo e di sei sindaci; di essi almeno tre appartengono a Carrù e tre agli altri Comuni, uno per ciascuno.

Art.25.- La Commissione di Sindacato deve vigilare perchè l'Amministrazione sia condotta statutariamente ed ogni prescrizione dell'Assemblea Generale sia eseguita.

Ha diritto di procedere in ogni momento alla ispezione dei libri e della Cassa e deve riunirsi ad invito del Sindaco capo a tale scopo almeno due volte all'anno, spesi-

ficando in un verbale i difetti che incontrasse e provvedendo all'immediato conseguimento dei crediti che apparissero mal sicuri.-----

Ove un membro del Consiglio od il contabile segretario non ottemperasse alle prescrizioni statutarie od altrimenti danneggiasse la società dovrà prendere ogni opportuno provvedimento, riunendo ove è d'uopo l'Assemblea Generale.-----

Ad essa spetta di approvare con le modificazioni opportune i regolamenti interni e le norme generali di servizio che il Consiglio di Amministrazione le sottopone e giudicare sugli appelli contro le deliberazioni del detto Consiglio e sulla autorizzazione domandata dal medesimo per le azioni da esercitare in giudizio per le quali, eccetto quelle concernenti il pagamento di prestiti concessi, il Consiglio stesso deve farne richiesta.-----

Art.26.- Nel bilancio i creditori devono essere distinti nelle loro diverse specie, eliminati quelli definitivamente inesigibili, e quelli malsicuri calcolati secondo il valore probabile, e gli interessi sia attivi che passivi vi devono essere computati sino alla fine dell'anno che si chiude sebbene non esigibili e non pagabili che posteriormente.-----

Art.27.- I mezzi pecuniari della Società si riuniscono mediante i prestiti passivi che essa contrae, in cui si comprendono i capitali presso di essa depositati a risparmio.

Il Reggente



Vi si aggiungono gli utili netti ed ogni altro eventuale provento.

Questi mezzi devono servire per concedere prestiti ai soci, per coprire le spese sociali e per scopo di comune utilità.

XI

DELLA SOCIETÀ'

Art. 28.- La Società si interdice ogni affare aleatorio.

I prestiti e le anticipazioni vengono concesse ai soli soci, ed avendovi eccedenza di capitali il Consiglio dovrà collocarlo a sua volta presso qualche ditta ed istituto di fiducia del Consiglio di Amministrazione, sentita la Commissione di Sindacato, ed impiegarne parte in acquisto di titoli del debito pubblico dello Stato o di Corpi ed Istituti che offrano pari garanzia.

Art. 29.- La Società si studierà di dar vita alle istituzioni atte a migliorare, nel rapporto morale e materiale, le condizioni degli abitanti del Mandamento di Carrù.

XII

UTILI MEZZI E CAPITALI SOCIALI

Art. 30.- Gli utili devono essere accumulati per intero e formeranno il capitale proprio della Società ad incremento totale del quale deve concorrere ogni ulteriore provento, servendo anzitutto a coprire le eventuali per-

dita della Società.-----

Giunti gli utili a tale entità da bastare intieramente agli scopi che la società si prepone, ed in linea principale a mitigare l'interesse dei prestiti ai soci, l'Assemblea Generale potrà erogarne i maggiori frutti in opere dirette al miglioramento dell'agricoltura del Mandamento.-----

Art. 31.- Il capitale della Società rimane sua proprietà; i soci non vi hanno personalmente alcun diritto nè possono chiederne la divisione.-----

Ove però la Società si sciogliesse il capitale sarà devoluto alla Sezione Agraria di Carrù, e in difetto al Comitato Agrario di Mondovì che dovrà destinarlo ad opere di profitto dell'agricoltura nel mandamento di Carrù.-----

Art. 32.- Il paragrafo precedente e tutte le norme che genere che concernono il capitale sociale, non possono essere modificate che dall'Assemblea Generale dei $\frac{3}{4}$ dei soci.-----

Non intervenendo tale numero ed indicendosi una seduta di 2^a convocazione, questa sarà valida con $\frac{1}{3}$ dei soci, ma la deliberazione dovrà essere presa dai $\frac{4}{5}$ dei votanti.

Per qualunque altra modificazione è sufficiente l'intervento di un terzo dei soci, ed in caso di 2^a convocazione basterà l'intervento del decimo con che la deliberazione sia presa dai $\frac{2}{3}$ dei presenti.-----

In caso poi che anche nella 2^a convoca non raggiungasi il numero legale, sarà valida una 3^a convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti purchè la deliberazione sia presa dai 2/3 dei presenti.-----

Art.33.- Per l'approvazione dei conti, dei bilanci, per la nomina dei Consiglieri d'Amministrazione e dei Sindaci la deliberazione sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.-----

XIII

DEL SEGRETARIO

Art.34.- Il Segretario - Contabile è nominato dall'Assemblea Generale dei soci; ad esso sono affidate la tenuta dei libri e la cassa. Egli deve eseguire le deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione, esigere e pagare, conservare i valori e gli atti della società e presentare prima del 1^o Febbraio di ogni anno il bilancio dell'anno precedente con tutti i documenti giustificativi al Consiglio d'Amministrazione. Egli non può fare parte del Consiglio di Amministrazione, nè della Commissione di Sindacato. Deve prestare cauzione, ma ne può essere esonerato con speciale deliberazione dell'assemblea Generale.-----

Art.35.- Gli atti sociali saranno pubblicati nel bollettino del Comitato Agrario di Mondovì.-----

All'originale firmati:-----

Dott. GIOVANNI RICOLFI

FRANCESCO TORRETTA

BECCARIA G. MICHELANGELO

CASIMIRO FERRERI

CHIAFFRINO GIUSEPPE

PIZZO BARTOLOMEO

CHIAPELLA GIOVANNI

BRACCO GIUSEPPE

G. PIO CONTI

EGIDIO DEROPPI

GALLEANO GIUSEPPE

TOMATIS MATTEO

CHIECCHIO GIORGIO

FILIPPI G. Deo

CALLERI FRANCESCO

PRATO BARTOLOMEO

MAGLIANO LORENZO

CHIECCHIO BARTOLOMEO

CARDONE PAOLO

GIACOMO TURCO teste

Avv. GIUSEPPE BERRINI teste

GOSTA Avv. FERDINANDO Notaro

Il Reggente

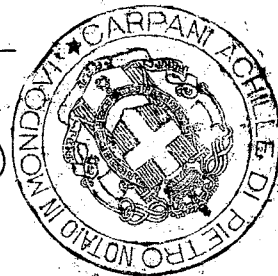
Registrato a Benevagienna addi diciannove giugno
1899 al N. 696 Vol. 57 Atti Pubblici - gratis -

Copia conforme all'originale.

Mondovì 25 gennajo 1941 - XIX -

IL REGGENTE

Achille Carpani



Richiesta N. 68
Specifica

Carta bollata **L**

Onorari **"**

Scritturazione **"**

Marca da bollo **"**

*Richiesta
Picerca*

1
49 50
20
0 100
2
2

Totale 39.90

VISTO per la legalizzazione della firma
del Signor DOTT. **ACHILLE CARPANI**
Notaro in **MONDOVI**

Reggente
del Tribunale Archivio *Notarile*



IL PRETORE
(*Ribaldone Luigi*)

[Signature]